

2. — Die Widerklagebegehren um Herabsetzung und um Verurteilung der Kläger zum Ersatz von Steuern, Abgaben und Unterhaltsleistungen sowie von Gerichts- und Anwaltskosten im Verfahren betreffend Verfügungsbeschränkung werden abgewiesen.

Auf das Widerklagebegehren um Aufhebung einer Grundbuchsperre wird nicht eingetreten.

30. Sentenza 23 settembre 1950 della II Corte civile nella causa Pedrazzi contro Bolongaro.

Collazione delle spese d'istruzione e d'educazione dei singoli figli. Rapporto tra l'art. 631 cp. 1 CC e gli art. 275 e 276 CC.

Ausgleichung der Auslagen des Erblassers für die Erziehung und Ausbildung einzelner Kinder. Verhältnis zwischen dem Art. 631 und den Art. 275 und 276 ZGB.

Rapport des dépenses faites par le de cujus pour l'éducation et l'instruction de ses enfants. Relation entre l'art. 631 et art. 275 et 276 CC.

A. — Con testamento olografo 17 gennaio 1941 Leonilde Bolongaro-Chiodi nominò erede universale la figlia Annetta ved. Pedrazzi e lasciò ai figli Emilio ed Angelo la legittima con l'obbligo di conferire alla successione « ciò che hanno ricevuto per ragioni di studio o altrimenti ».

Allorchè Domenico Bolongaro, marito e padre delle parti in causa, morì nel 1900, Emilio aveva quindici anni, Annetta dodici ed Angelo otto. Essi furono quindi allevati dalla madre con la quale la figlia Annetta, anche dopo il suo matrimonio e un breve periodo di assenza, ritornò a convivere.

Ordinata la divisione ereditaria a cura del notaio Giannella, sorsero domande e contestazioni per la completazione dell'inventario successorio: la coerede Annetta chiese che all'attivo della massa fosse iscritto un credito di 9800 fr. verso il coerede Angelo, somma ch'egli doveva conferire alla massa per spese di studi sopportate dalla

madre. A prova di questo ammontare Annetta Pedrazzi invocava le iscrizioni che la *de cuius* aveva fatte in un libretto intitolato « Nota spese studi Ninin », la cui esattezza era però contestata.

Angelo Bolongaro negò che potesse derivargli dal testamento un obbligo di collazione a dipendenza di spese di studi che sarebbero in realtà, nella maggior parte, spese di pensione durante il tempo della sua minore età.

Con sentenza 9 agosto 1949 il Pretore di Locarno condannò Angelo Bolongaro a conferire alla massa ereditaria della madre Leonilde Bolongaro la somma de 9800 fr. risultante dalle iscrizioni fatte nel suddetto libretto a titolo di spese di studi.

La Camera civile del Tribunale d'appello respinse invece, con giudizio 23 maggio 1950, la pretesa di collazione formulata dall'attrice. La Camera civile del Tribunale d'appello osserva in sostanza quanto segue: Contrariamente all'opinione del Pretore, l'art. 631 cp. 1 CC non è determinante in concreto. Non basta che la testatrice abbia manifestato la volontà di assoggettare a collazione le spese di studi del figlio Angelo; occorre altresì che queste spese eccedano la misura usuale. Questo secondo presupposto manca in concreto. Inoltre, dando al figlio Angelo una speciale istruzione professionale, la madre non ha fatto altro che ossequiare l'obbligo legale previsto dall'art. 276 CC. Quanto essa ha speso a questo fine dal 1905 al 1917 non eccede la misura consueta nè supera la sua potenzialità economica: come risulta dagli atti, Leonilde Bolongaro era benestante. D'altra parte, l'art. 272 CC dispone che i genitori sopportano le spese di mantenimento e di educazione dei figli secondo il regime dei propri beni.

B. — Annetta Pedrazzi ha deferito questa sentenza al Tribunale federale mediante un ricorso per riforma, chiedendo la condanna di Angelo Bolongaro alla collazione di 9800 fr. per spese di studi.

I convenuti hanno concluso pel rigetto del ricorso.

Considerando in diritto :

1. e 2. —

3. — Nel merito, devesi rilevare che, secondo la ricorrente, l'impugnata sentenza viola l'art. 631, cp. 1, CC, perchè fa dipendere la collazione delle spese di studi, oltre che dalla volontà del testatore d'imporgla, anche dal presupposto ch'esse eccedono la misura consueta. Sta bene che questo secondo requisito dev'essere soddisfatto soltanto quando non sia provata una diversa volontà del *de cuius*, la quale in concreto risulta dal testamento redatto da Leonilde Bolongaro il 17 gennaio 1941 e pubblicato davanti alla Pretura di Locarno il 26 aprile 1946. Ma, dichiarando che le spese debbano eccedere la misura consueta e respingendo l'obbligo di collazione di Angelo Bolongaro perchè la *de cuius* era tenuta a dargli un'istruzione professionale, la Camera civile del Tribunale d'appello non ha violato l'art. 631, cp. 1, CC nella misura in cui si tratta di spese d'istruzione professionale, cui la madre era tenuta nella sua qualità di detentrica della patria potestà a norma degli art. 275 e 276 CC. Un siffatto obbligo, che emana dalla patria potestà, cade quando il figlio ha raggiunto la maggiore età. Appunto a motivo di questo nesso con la patria potestà, il legislatore ha ritenuto necessario di riservare, nel caso in cui i genitori fossero privati del diritto di esercitarla, l'obbligo di sopportare le spese di mantenimento e di educazione dei figli (art. 289 CC). Fondandosi su quanto risulta dagli atti di causa, si deve ammettere che in concreto le spese sostenute dalla madre fino alla maggiore età del figlio Angelo per i di lui studi non superano, data la situazione economica della *de cuius* e considerato il loro ammontare, la misura consueta, ossia quella prevista dagli art. 275 e 276 CC, e non sono quindi soggette a collazione.

Le prestazioni dei genitori a favore dei figli oltre la minore età non sono invece fatte in virtù d'un obbligo legale, ma a titolo volontario. Ne segue che queste

prestazioni possono essere assoggettate integralmente a collazione quando il testatore ne abbia espresso la volontà a norma dell'art. 631 CC. In concreto l'impugnata sentenza viola il diritto federale nella misura in cui, nonostante la contraria volontà della *de cuius*, ha negato la collazione anche di quelle spese di studi che l'attrice aveva sopportate nel periodo posteriore alla maggiore età del convenuto Angelo Bolongaro. Dagli atti non risulta la data precisa alla quale Angelo Bolongaro diventò maggiorenne; appare soltanto ch'egli raggiunse la maggiore età nel 1912. La seconda giurisdizione cantonale accerterà questa data esatta e stabilirà pure l'ammontare delle spese che la *de cuius* ha fatte pel figlio Angelo nel periodo dopo la sua maggiore età e che sono soggette a collazione, spese che, secondo l'attrice, sarebbero provate dalle iscrizioni nel libretto in atti « Nota spese studi Ninin », iscrizioni che la sentenza impugnata contesta in parte.

III. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

31. Sentenza 4 luglio 1950 della I Corte civile nella causa Cantone Ticino contro Matasei e Balemi.

L'art. 58 CO non impone allo Stato, proprietario d'una strada, l'obbligo d'insabbiarla per facilitare la circolazione invernale delle automobili. Resta riservato un siffatto obbligo in virtù della legislazione cantonale.

Werkhaftung. Art. 58 OR verpflichtet den Staat als Eigentümer einer Strasse nicht, diese zur Erleichterung des Autoverkehrs im Winter zu sanden; vorbehalten bleibt das Bestehen einer solchen Pflicht auf Grund der kantonalen Gesetzgebung.

Responsabilité du propriétaire d'ouvrages. L'art. 58 CO n'oblige pas l'Etat, propriétaire d'une route, de répandre du sable sur la chaussée pour faciliter la circulation automobile; demeure réservée la législation cantonale qui imposerait à l'Etat une telle obligation.